

1469/2024 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale Ordinario di Varese, Seconda Sezione Civile e Fallimentare, composto dai Magistrati:

dott. Dario Giuseppe Papa Presidente

dott.ssa Ida Carnevale Giudice

dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Nella causa promossa con ricorso ex art. 206 CCII depositato da:

),

domicilio digitale eletto presso gli indirizzi pec: e

, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso

contro

in persona del

rappresentata e difesa in giudizio dall'avv C.F._5

marginale alla memoria di costituzione

Oggetto: opposizione allo stato passivo

Con istanza trasmessa in data 19.1.2024, il Dott. _____ ha chiesto di essere ammesso allo stato passivo della Liquidazione Giudiziale della Leggiuno S.p.A. in liquidazione per le seguenti somme: (i) 36.283,90 euro a titolo di retribuzione quale componente effettivo del Collegio Sindacale della _____ in liquidazione durante gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022, con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; (ii) 1.451,36 euro a titolo di cassa di previdenza dei dottori commercialisti (pari al 4 % sull'importo di 36.283,90 euro), con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; (iii) 8.301,76 euro a titolo imposta sul valore aggiunto (pari al 22 % sull'importo di 36.283,90 euro), con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; (iv) oltre interessi decorrenti dalla data di chiusura dei singoli esercizi sociali sino al 9 febbraio 2023 (data in cui è stata depositata la sentenza con la quale il Tribunale di Varese ha dichiarato la Liquidazione Giudiziale della società) per euro 6.038,00, nonché quelli maturandi sino alla data del pagamento, pure questi con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c. (doc.1 e doc. 2).

Nel progetto di stato passivo, comunicato in data 19.3.2024, il curatore proponeva *“l'esclusione del credito con riferimento agli anni 2018, 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr., da ultimo, Cass., 7 febbraio 2024, n. 3459, e Cass., 24 gennaio 2024, n. 2350, unitamente alle sentenze ivi richiamate). L'istante, quale membro del Collegio Sindacale dal 2 ottobre 2008 alla data della sentenza di liquidazione giudiziale, si è reso corresponsabile della prosecuzione dell'attività caratteristica in maniera non conservativa pur in presenza di una causa di scioglimento, ovvero la perdita del capitale sociale a decorrere dall'esercizio 2017, ai sensi degli artt. 2447, 2484, primo comma, n. 4) e 2486 c.c.. L'istante non ha rilevato gli svariati artifici contabili finalizzati a occultare la citata perdita del capitale sociale, unitamente alla sussistenza della conseguente causa di scioglimento, e non si è attivato in alcun modo, incorrendo nella responsabilità ex art. 2407 c.c. e cagionando un danno alla Società e ai creditori sociali pari, con ogni più ampia riserva di aumento, a Euro 5.967.060,16 in linea capitale. In particolare, la perdita del capitale sociale è stata occultata mediante i seguenti artifici contabili: a) sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino. Specificamente, il magazzino avrebbe dovuto essere (ulteriormente) svalutato, al netto delle svalutazioni già operate nei bilanci, degli importi di cui alla tabella sub all. A. Le suddette svalutazioni si imponevano dal momento che, come dichiarato alla Curatela da alcuni ex dipendenti della Società (Sig.ra _____, Sig. _____, Sig. _____) e come risulta da elementi emersi dal contraddittorio con l'ex Liquidatore, Dott. _____ (al momento della redazione dell'inventario da parte della stessa Curatela): i) la Società, nel corso degli anni, non ha mai fatto un inventario fisico completo del magazzino, in quanto le uniche verifiche fisiche erano*

effettuate su un campione molto limitato di "referenze"; ii) alcuni prodotti, che pur contribuivano a comporre l'aggregato, in bilancio, delle rimanenze di magazzino, non sono mai esistiti (si tratta dei prodotti contraddistinti dai codici " ", " " e " "); iii) le eccedenze di lavorazione sono state sopravvalutate: premesso che la quota effettivamente assegnata agli ordini in corso variava tra il 5% e il 12% del totale, il resto di tali eccedenze avrebbe dovuto essere abbattuto a prezzo di stock (precisamente, per il 60% ad Euro 3,00 al pezzo e per il 40% ad Euro 0,70 al pezzo); iv) i filati Work in Progress (WIP) sono stati pure sopravvalutati: il relativo valore avrebbe dovuto essere abbattuto del 58% (dichiarazioni sub all. B - E). Il Collegio Sindacale non ha rilevato le suddette sopravvalutazioni, pur disponendo degli elementi conoscitivi e dei poteri per farlo, né, in applicazione dell'art. 2409 septies c.c., si è interfacciato con il revisore affinché quest'ultimo formulasse i suoi rilievi nelle relazioni ai bilanci; b) iscrizione in bilancio di un disavanzo di fusione, nel conto "fabbricati industriali", non supportato da alcuna perizia di stima contenente valutazioni oggettive e verificabili. Specificamente, a seguito della fusione tra la e la

è stato iscritto nel bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2005 un disavanzo per fabbricati industriali (rectius, fabbricato industriale) dell'importo di Euro 3.922.128,58 al lordo degli ammortamenti dell'anno, pari a Euro 58.796,15. Tuttavia, tale importo non avrebbe potuto essere iscritto e, comunque, successivamente avrebbe dovuto essere svalutato: ciò dal momento che il plusvalore del fabbricato industriale e del terreno su cui esso è stato costruito, corrispondente al disavanzo di fusione, non era supportato da alcun documento contenente valutazioni oggettive e verificabili. Per di più, lo stesso fabbricato era affetto da problematiche di carattere amministrativo e ambientale talmente gravi da renderlo incommerciabile e da abbatterne il valore. A prova, si richiamano: i) la perizia denominata "(i)ndividuazione delle potenziali passività ambientali e preliminare stima dei costi connessi" in data 22 ottobre 2023, redatta dalla società specializzata Paeb S.r.l. su incarico della Curatela (all. F) Al netto dei costi di bonifica dei terreni, non quantificabili, la relazione in discorso stima i costi delle indagini per le individuazioni e la definizione delle passività ambientali, nonché i costi di bonifica e smaltimento degli elementi inquinanti presenti nel sito (amianto, fibre artificiali vetrose - FAV, rifiuti, etc.) in una somma tra Euro 3.480.000,00 ed Euro 4.195.000,00; ii) la consulenza estimativa giudiziaria in data 23 ottobre 2023, redatta dall'Arch.

di Monza sempre su incarico della Curatela (all. G). Recependo le risultanze della relazione di cui al precedente punto i), la consulenza stima che il fabbricato abbia un valore di Euro 575.000,00. Tutte queste criticità sussistevano già al momento dell'iscrizione in bilancio del disavanzo di fusione e, comunque, sono emerse anteriormente al 2017. Anche in questo caso, il Collegio Sindacale non ha rilevato le suddette criticità, pur disponendo degli elementi conoscitivi e dei poteri per farlo, né, in applicazione dell'art. 2409 septies, si è interfacciato con il

revisore affinché quest'ultimo formulasse i suoi rilievi nelle relazioni ai bilanci; c) iscrizione in bilancio di imposte differite attive in assenza dei presupposti, in violazione dell'OIC 25. Specificamente, a decorrere dall'esercizio al 31 dicembre 2011 e come è emerso dalla lettura dei verbali delle riunioni del C.d.A. e delle adunanze del Collegio Sindacale, nonché dei bilanci, sussistevano rilevanti incertezze sulle prospettive di continuità della gestione della Società. Dette incertezze, che a loro volta determinavano una incertezza in ordine alla prospettiva del futuro recupero delle imposte differite attive, avrebbero dovuto condurre gli organi sociali, ognuno per quanto di rispettiva competenza, a contabilizzare in bilancio le stesse imposte differite attive nei soli esercizi di effettivo utilizzo. Ciò in quanto non era affatto prevedibile, tenuto conto del progressivo peggioramento dei risultati gestionali, che la stessa Società avrebbe potuto conseguire utili fiscali in grado di giustificare l'utilizzo delle perdite pregresse ai fini della riduzione del carico fiscale. Ma così non è stato fatto: i bilanci dall'esercizio 2011 in avanti sono stati predisposti e fatti approvare dall'Assemblea con l'iscrizione di imposte differite attive in assenza dei relativi presupposti, senza l'assunzione delle dovute iniziative da parte del Collegio Sindacale. In considerazione dei risultati della sua analisi, la Curatela ha provveduto a riclassificare i bilanci di esercizio e ha quantificato l'impatto della riclassificazione sul patrimonio netto contabile della Società. Il risultato è che alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della Società era negativo e, dunque, la CP_1 aveva perso integralmente il capitale sociale nel corso dell'esercizio 2017. Più nel dettaglio, la Curatela ha operato tre riclassificazioni (all. H), che variano con riferimento alla valorizzazione del fabbricato industriale e del terreno su cui è costruito: a) nella prima riclassificazione, la Curatela si è limitata a escludere integralmente il disavanzo di fusione, pari a Euro 3.922.128,58, mantenendo il valore a libro del fabbricato e del terreno su cui è costruito, pari a Euro 554.949,05 al netto degli ammortamenti. Il risultato è che alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto era negativo per Euro 37.290,42; b) nella seconda riclassificazione, la Curatela ha detratto dal valore a libro rivalutato del fabbricato e del terreno, pari a Euro 5.008.024,68 al lordo degli ammortamenti, la media dei costi quantificati nella relazione della Paeb S.r.l., ovverosia Euro 3.837.500,00, e la somma di Euro 277.825,90 di cui alla consulenza dell'Arch. , per un totale di Euro 4.115.325,90. Il risultato è che alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto era negativo per Euro 158.038,75; c) nella terza riclassificazione, la Curatela ha detratto dal valore a libro rivalutato del fabbricato e del terreno, pari a Euro 5.008.024,68 al lordo degli ammortamenti, il massimo dei costi quantificati nella relazione della Paeb S.r.l., ovverosia Euro 4.195.000,00 e la somma di Euro 277.825,90 di cui alla consulenza dell'Arch. , per un totale di Euro 4.472.825,90. Il risultato è che alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto era negativo per Euro 381.476,25. Adottando l'approccio più prudentiale e, dunque, ricorrendo alla prima delle riclassificazioni, si ottiene che: a)

alla data del 31 dicembre 2017, il patrimonio netto era negativo per Euro 37.290,42; b) alla data di messa in liquidazione della Società, 6 luglio 2022, il patrimonio netto era negativo per Euro 7.335.838,08. In applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali di periodo e con ogni più ampia riserva di diversa quantificazione in aumento, la Curatela ha quantificato il danno arrecato alla Società e ai creditori sociali in Euro 5.967.060,16 in linea capitale, al netto di un c.d. fondo di liquidazione di Euro 1.331.487,50 (l'ammontare del fondo corrisponde a quattro mensilità del costo annuo del lavoro della Società, prendendo come base il 2018). Ferma la responsabilità di cui si è appena detto, l'istante si è reso corresponsabile pure del mancato versamento delle imposte e dei contributi dovuti all'Erario e agli enti previdenziali a decorrere dall'ultimo trimestre del 2018, arrecando alla società e ai creditori sociali un danno di Euro 1.089.198,10, corrispondente alle sanzioni, agli aggi e agli interessi addebitati alla medesima società come conseguenza del mancato versamento di cui sopra (istanze sub all. I - M; prospetti sub all. N - P). Al riguardo, il Collegio Sindacale non si è tempestivamente attivato, pur essendo tenuto a farlo e avendone tutti i poteri. Il danno è assorbibile in quello precedente, pur trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità. Da ultimo, si propone l'esclusione del credito con riferimento agli anni 2016 e 2017 in quanto prescritto, con la precisazione che, in subordine e nel caso in cui il credito riferito al 2017 non fosse ritenuto prescritto, vale pure l'eccezione ex art. 1460 c.c. ”

Il ricorrente, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 203 CCII e precisamente il 5 aprile 2024, ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura le proprie osservazioni (doc. 4, 5).

Con pec in data 30 maggio 2024 (doc. 6), veniva comunicato al ricorrente copia dello stato passivo e del decreto con il quale ne è stata dichiarata l'esecutività.

Il Giudice escludeva il credito insinuato dal dott. _____ in conformità alla proposta del curatore.

Con ricorso ex artt. 206 e 207 CCII, in data 28.6.2024, il dott. _____ ha proposto opposizione avverso il provvedimento predetto, facendo valere, in via preliminare, la nullità dello stesso per carenza di motivazione nonché chiedendo l'ammissione delle seguenti somme: 36.283,90 euro a titolo di retribuzione quale componente effettivo del collegio sindacale della

_____ durante gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022, con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; 1.451,36 euro a titolo di cassa di previdenza dei dottori commercialisti (pari al 4 % sull'importo di 36.283,90 euro), con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; 8.301,76 euro a titolo imposta sul valore aggiunto (pari al 22 % sull'importo di 36.283,90 euro), con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c.; oltre agli interessi decorrenti dalla data di chiusura dei singoli esercizi sociali sino al 9 febbraio 2023 per euro 6.038,00, nonché quelli maturandi sino alla data del pagamento, pure questi con il privilegio ex art. 2751 bis numero 2 c.c..

In data 2.9.2024 si costituiva in giudizio la liquidazione giudiziale chiedendo il rigetto dell'opposizione presentata, in quanto infondata e la conferma del provvedimento di esclusione del credito del ricorrente.

All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 18.9.2024, su richiesta delle parti, veniva concesso termine per il deposito di memorie autorizzate.

Ad esito della successiva udienza celebrata in data 27.11.2024, venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti e fissata udienza di discussione per il 5.2.2024.

In tal occasione il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127ter c.p.c., si riservava di riferire al Collegio.

L'opposizione va rigettata per le ragioni di cui si dirà.

In via preliminare va osservato come il procedimento di accertamento del passivo è improntato a cognizione sommaria, la quale si trasforma in cognizione piena nell'eventuale fase dell'impugnazione e si conclude con il decreto che rende esecutivo lo stato passivo.

L'ammissione o l'esclusione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo reso esecutivo con il decreto emesso dal Giudice delegato, acquisisce all'interno della procedura fallimentare un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (cfr. *ex multis*, [Cass. n. 25640/2017](#)).

Ne consegue che, in mancanza di un'espressa sanzione da parte del legislatore, il difetto o l'incongrua o incompleta motivazione da parte del giudice delegato in sede di verifica del passivo non determinano, di per sé, vizio di tale procedimento tale da comportare la nullità del giudizio, ciò in quanto è il Tribunale in composizione collegiale a fornire la motivazione definitiva a seguito di accertamento pieno nel giudizio di opposizione ex art. 98 L.F., tenuto conto che l'accertamento del credito in sede di verifica dello stato passivo è connotato dai caratteri di sommarietà e non definitività. Inoltre, con precipuo riferimento all'ipotesi di rigetto i Giudici di legittimità hanno chiarito che *“il decreto di rigetto della domanda di insinuazione al passivo che operi un rinvio "per relationem" alle motivazioni esposte dal curatore fallimentare nel progetto di cui all'art. 95 l.fall., può ritenersi adeguatamente motivato a condizione che il richiamo sia univoco e che le contestazioni del curatore siano sufficientemente specifiche, in modo da garantire pienamente il diritto di difesa del creditore”* (Cass., n. 16706/2020).

Applicando tali principi al caso di specie, va osservato come il Giudice non si sia limitato ad un richiamo *per relationem* a quanto riferito nel progetto di stato passivo da parte del curatore, ma ha fatto proprio il contenuto dello stesso, riproponendo testualmente le censure formulate dalla curatela. Le predette censure, come sopra riportate, risultano, per l'appunto, precise e puntuali, idonee a garantire il diritto di difesa del creditore istante, così come di fatto esercitato già in sede di osservazioni al progetto di stato passivo.

Il decreto, pertanto, è valido e la domanda proposta dal ricorrente in via preliminare va rigettata.

Nel merito, va generalmente osservato che l'art. 2403 c.c., così come riformato dal d.lgs. n. 6/2003, disciplina i doveri del Collegio sindacale, prevedendo che lo stesso *“vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409bis, terzo comma”*.

Sui sindaci grava, pertanto, il dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.

La legge non investe l'organo sindacale di un controllo di merito delle scelte gestorie adottate dall'organo amministrativo, ma si sostanzia in una verifica circa la conformità dell'azione amministrativa alle regole ed alle prassi elaborate dalla scienza aziendalistica, riguarda, pertanto, esclusivamente gli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento decisionale.

La vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori, pertanto, si esercita verificando se le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza e se siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone.

I sindaci accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale e volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

Per quanto attiene, invero, all'adequatezza dell'assetto organizzativo è compito dei sindaci quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l'adequatezza e l'efficacia dei flussi informativi generati da tali procedure.

Mentre, in relazione all'assetto amministrativo e contabile, è compito dei sindaci verificarne l'adequatezza, ossia che vi sia una completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e

rappresentazione dei fatti di gestione, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale nonché la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Ai sensi del comma secondo della predetta disposizione, tra le attribuzioni del collegio sindacale vi può rientrare, per espressa previsione statutaria, anche la revisione legale dei conti, purché si tratti di società chiuse non tenute all'adozione del bilancio consolidato; qualora la revisione legale sia affidata ad un soggetto esterno, l'attività di vigilanza dovrà essere limitata all'accertamento di violazioni evidenti e macroscopiche.

La funzione primaria, pertanto, del Collegio Sindacale è il controllo legale, cui segue la funzione secondaria ed eventuale della revisione legale.

Per l'adempimento dei compiti riservatigli dalla legge il collegio sindacale, ed ogni suo componente, è titolare di una serie di poteri che lo pongono senz'altro in condizione di assolvere compiutamente ed efficacemente l'incarico.

Esso può, infatti, procedere, in ogni momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori su ogni aspetto dell'attività sociale o su determinati affari (art. 2403bis c.c.) e deve convocare l'assemblea societaria quando ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità (art. 2406 c.c.); inoltre, può denunciare al Tribunale le gravi irregolarità commesse dall'amministratore, per consentire all'Autorità giudiziaria di intraprendere le iniziative di sua competenza (art. 2409 c.c.).

Come più volte è stato ribadito in costanti pronunce della Corte di Cassazione, sia in sede penale che in sede civile (Cass., nn. 17393/2006, 5263/1993), l'obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale (oltre a riguardare la regolare tenuta della contabilità, nei casi contemplati dall'art. 2409bis c.c.) si estende al contenuto della gestione, perché la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. deve essere correlata con tutte le altre norme che conferiscono ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate operazioni quando queste possono suscitare, per le modalità della loro scelte o della loro esecuzione, delle perplessità (Cass., n. 44107/2018).

La giurisprudenza civile ha anche precisato che, in tema di responsabilità degli organi sociali, per la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non è richiesta l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando

all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Tribunale per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c (Cass., n. 16314/2017).

L'art. 2407 c.c., infatti, prevede che *“i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”*.

La norma, invero, delinea il criterio in base al quale i sindaci devono adempiere ai propri obblighi di vigilanza e fissa pertanto i presupposti per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei loro confronti. In caso di omissione della dovuta vigilanza, i sindaci sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i danni derivanti da atti che avrebbero potuto e dovuto impedire e che non si sarebbero verificati laddove l'organo di controllo avesse esercitato diligentemente le proprie attribuzioni.

Ciò posto in ordine ai principi generali che caratterizzano l'attività dei sindaci, va ulteriormente specificato come l'attività di componente del collegio sindacale è riconducibile alla figura del mandato professionale oneroso, posto che sull'organo nominato gravano, come anzidetto, i doveri di cui all'art. 2403 c.c., da assolvere anche mediante i poteri conferiti ai sensi degli artt. 2403-bis e 2409, comma 7, c.c., con rispettivo diritto alla retribuzione a carico della società ai sensi dell'art. 2402 c.c.. Ne consegue che, secondo orientamento costante della Corte di Cassazione, il curatore del fallimento, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal sindaco al compenso asseritamente maturato, è legittimato a sollevare l'eccezione d'inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, facendo valere, se del caso, la negligente o incompleta esecuzione, ad opera del professionista istante, della prestazione di vigilanza dovuta. Resta per contro, a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare, a fronte delle circostanze dedotte e provate dal curatore, di aver, invece, esattamente adempiuto per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera (Cass. SS.UU. n. 42093/2021).

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU n. 13533/2001).

Si tratta, peraltro, di un criterio di riparto dell'onere della prova applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., poiché il debitore eccepiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento alle

obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SS.UU nn. 13533/2001; Cass. nn. 3373/2010; 26/2015; 3527/2021).

L'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. integra una causa impeditiva ex art. 2697, comma 2, c.c. del diritto di credito azionato e postula l'allegazione, da parte dell'eccipiente, di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta in relazione al mandato ricevuto (Cass. n.13207/2021).

Il curatore, pertanto, ha onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso, l'inadempimento del sindaco al suo dovere di vigilanza sull'attività di gestione della società ex art. 2403 c.c., mentre spetta poi a quest'ultimo il compito di provare il fatto estintivo di tale dovere, costituito dall'avvenuto esatto adempimento, e cioè di aver adeguatamente vigilato sulla condotta degli amministratori, attivando, con la diligenza professionale dallo stesso esigibile in relazione alla situazione concreta, i poteri-doveri inerenti alla carica, così come sopra delineati.

Resta, pertanto, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisi e imprevedibili, dell'evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione e nel conseguente fallimento (Cass. nn.18705/2016, 25584/2018).

Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante - o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. n. 20891/2019).

In particolare, nel caso dell'insinuazione al passivo dei compensi maturati dai componenti del collegio sindacale della società poi soggetto a liquidazione giudiziale, gli organi della procedura sono legittimati, al fine di respingerne le istanze, ad eccepire l'inadempimento da parte degli stessi ai propri doveri istituzionali in favore della società *in bonis* e, per effetto della proposizione di tale eccezione, i sindaci interessati, ai fini dell'ammissione al passivo del proprio credito, sono tenuti a fornire la prova di avere correttamente e fedelmente adempiuto il mandato ricevuto.

Il medesimo inadempimento posto dalla Curatela a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., dotata unicamente di efficacia sospensiva dell'obbligo di corresponsione al sindaco della controprestazione da parte dell'eccipiente, ben può essere posto ulteriormente alla base dell'affermazione di un profilo di responsabilità rilevante ex art. 2407, comma 2, c.c., idoneo, a sua volta, a fondare una pretesa

risarcitoria in capo alla stessa per il ristoro del danno subito per effetto delle condotte negligenti dell'organo di vigilanza (Tribunale di Milano, 26 febbraio 2024, n. 2021).

In questa sede, pertanto, devo essere valutati solamente l'esistenza dei presupposti ai fini della maturazione del compenso del sindaco per l'attività espletata, accertando, pertanto, l'eventuale inadempimento ai doveri istituzionali verso la società, mentre ogni valutazione in ordine alla quantificazione di un eventuale danno derivante dalle condotte tenute, verrà condotta nell'idonea sede di merito.

Al riguardo, infatti, va specificato come la contemporanea pendenza - così come nel caso di specie - di un'azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un sindaco della società fallita e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo sindaco per il riconoscimento del compenso per l'attività svolta, non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore (Cass., n. 3804/2022).

Le due azioni, pertanto, sono autonome e regolate, anche, da una diversa ripartizione degli oneri probatori, considerato che nel giudizio di responsabilità *“la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della società fallita spetta all'attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell'evento dannoso alla sua condotta”* (Cass., n. 30383/2022), provando di aver osservato i doveri ed adempiuto gli obblighi imposti a tali organi dalla legge.

Il giudizio, pertanto, da svolgere nella presente sede, circa l'intervenuto adempimento del sindaco ai propri doveri istituzionali verso la società postula:

- la prova dell'effettuazione da parte dei sindaci di tutte le attività proattive di natura ispettiva, consultiva e di controllo della legittimità sostanziale dell'operato degli amministratori, rientranti nella cd. vigilanza in senso stretto, volte a rilevare e prevenire potenziali atti di *mala gestio* compiuti dagli organi sociali;
- la prova positiva, nel caso di rilevati atti di negligente amministrazione, del tempestivo espletamento delle opportune attività reattive di segnalazione e sollecitazione degli organi competenti, al fine di evitare ovvero di contenere il prodursi di un danno a carico della società o dei soci di essa.

Nel presente procedimento, il ricorrente, ha chiesto il riconoscimento al passivo della procedura del proprio credito per l'attività svolta in qualità di sindaco della società durante gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2021 e 2022.

In via preliminare va vagliata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata per il compenso relativo agli anni 2016 e 2017 da parte della Curatela già in sede di progetto di stato passivo.

Sul punto, parte ricorrente, nel proprio ricorso, ha riferito come *“il Dott. ha richiesto e sollecitato ripetutamente, anche negli esercizi successivi a quello cui si riferiva il compenso, all'amministratore delegato il pagamento di quanto gli era dovuto per gli anni 2016 e 2017 in qualità di sindaco effettivo, sia personalmente che tramite il Presidente del Collegio Sindacale”*.

Il diritto della ricorrente a percepire gli emolumenti relativi agli esercizi 2016-2017 sono sorti certamente il 31 dicembre 2016 e 2017, da queste date ha iniziato a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale.

Tuttavia, il ricorrente non ha prodotto alcun documento anteriore al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, date in cui il termine di prescrizione era interamente decorso. Nel proprio ricorso, sul punto, si è limitato a formulare istanza di ammissione della prova testimoniale indicando quale testimone l'Amministratore Delegato Dott.

Tale istanza non è stata accolta in quanto riferita, per l'appunto, a circostanza da provarsi per iscritto.

In assenza di una specifica prova del ricorrente, diretta a confermare l'avvenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione, si ritiene fondata l'eccezione proposta dalla curatela.

Per quanto attiene, invero, agli altri compensi richiesti, la documentazione societaria ed i verbali delle riunioni confermano la presenza del ricorrente quale sindaco effettivo in carica durante gli esercizi dal 2016 al 2022, circostanza altresì non contestata dalla curatela.

L'Assemblea dei soci aveva stabilito la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale con un compenso annuale dapprima determinato facendo riferimento alla tariffa professionale dei

e poi, a partire dall'esercizio 2018, forfettariamente quantificato in 6.000,00 euro, oltre alla cassa di previdenza nella misura del 4%, all'imposta sul valore aggiunto e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

La documentazione versata in atti (doc. 11, 12, 13), pertanto, riprova la maturazione a favore della ricorrente del relativo compenso per le predette annualità, in misura complessivamente corrispondente rispetto alla pretesa avanzata nella presente sede.

Un tanto risulta sufficiente a ritenere provate, da parte della ricorrente, la fonte del proprio diritto.

La curatela, in sede di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha allegato determinati fatti asseritamente integranti l'inadempimento del ricorrente ai propri doveri istituzionali, verificatisi durante l'arco di tempo in cui lo stesso è stato in carica, in particolare:

- la perdita del capitale sociale a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e il suo occultamento tramite alcuni artifici contabili;
- la prosecuzione dell'attività caratteristica dopo la perdita del capitale sociale nel corso del 2017, in violazione degli artt. 2447, 2484, n. 4), e 2486 c.c..

Al riguardo, la Curatela riferisce di aver *“analizzato i bilanci della Società a decorrere dall'esercizio al 31 dicembre 2005 con l'ausilio della documentazione sociale disponibile e delle informazioni assunte da alcuni ex dipendenti (si producono i bilanci dal 2005 al 2022 ai docc. 16 - 33). All'esito della predetta analisi, la stessa Curatela ha accertato l'adozione, da parte degli Amministratori, di alcuni artifici contabili finalizzati ad accrescere l'attivo patrimoniale e ad occultare le perdite occorse alla Società”*.

In particolare, si tratta di: sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, iscrizione in bilancio di un disavanzo di fusione nel conto “fabbricati industriali”, iscrizione in bilancio di imposte differite attive in assenza dei presupposti, in violazione dell'OIC 25.

In relazione alla gestione del magazzino, viene eccepito dalla Curatela che il magazzino avrebbe dovuto essere (ulteriormente) svalutato, al netto delle svalutazioni già operate nei bilanci, nei seguenti termini: i) di euro 2.685.310,42 al termine dell'esercizio 2016 (ovverosia di Euro 4.744.282,84 dedotto il fondo iscritto in bilancio di Euro 2.058.971,99); ii) di Euro 834.897,17 al termine dell'esercizio 2017 (ovverosia di Euro 5.420.779,40 dedotto il fondo iscritto in bilancio di Euro 1.900.571,37 e considerata la svalutazione dell'anno precedente); iii) nulla al termine dell'esercizio 2018, che ha registrato un incremento positivo di Euro 112.464,55; iv) nulla al termine dell'esercizio 2019, che ha registrato un incremento positivo di Euro 250.135,06; v) di Euro 1.952.285,74 al termine dell'esercizio 2020 (ovverosia di Euro 5.109.894,16 dedotto il fondo iscritto in bilancio di Euro 2.731.882,53 e considerate le svalutazioni degli anni precedenti); vi) nulla al termine dell'esercizio 2021, che ha registrato un incremento positivo di Euro 3.034.420,83; vii) di Euro 377.612,62 al termine dell'esercizio 2022 (il conteggio non può andare a ritroso oltre il 2016, in quanto non si dispone dei dati informatici del magazzino anteriori a tale anno) (docc. 40-53).

La curatela, poi, contesta come: i) la società, nel corso degli anni, non abbia mai fatto un inventario fisico completo del magazzino, in quanto le uniche verifiche fisiche erano effettuate su un campione molto limitato di “referenze; ii) alcuni prodotti, che pur contribuivano a comporre l'aggregato, in bilancio, delle rimanenze di magazzino, non sono mai esistiti; iii) le eccedenze di lavorazione sono state sopravvalutate: premesso che la quota effettivamente assegnata agli ordini in corso variava tra il 5% e il 12% del totale, il resto di tali eccedenze avrebbe dovuto essere abbattuto a prezzo di stock (precisamente, per il 60% ad Euro 3,00 al pezzo e per il 40% ad Euro 0,70 al pezzo); iv) i filati Work

in Progress (WIP) sono stati pure sopravvalutati: il relativo valore avrebbe dovuto essere abbattuto del 58%.

Sul punto, parte ricorrente ha riferito come *“l’attività di verifica sulle rimanenze di magazzino - dalla quale dipende anche il correlativo controllo sul dato contabile esposto nel bilancio d’esercizio - non compete al Collegio sindacale ma è tra quelle notoriamente riservate alla società che esercita la revisione legale dei conti (nel caso di specie quindi la RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.). Chiunque abbia una conoscenza, anche solo approssimativa, circa le dinamiche attraverso le quali viene attuato il sistema dei controlli nelle società di capitali sa perfettamente che è il team dei revisori ad occuparsi, a fine esercizio, della verifica del magazzino, ad appurare come esso sia materialmente composto, a convalidare la conta fisica delle rimanenze, ad accertarne le condizioni e le caratteristiche”*.

A sostegno della predetta tesi, parte ricorrente cita il principio di revisione internazionale (ISA Italia), il quale, al punto 4, stabilisce che *“qualora le rimanenze siano significative nell’ambito del bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sulla loro esistenza e sulle loro condizioni, mediante: a) la presenza alla conta fisica delle rimanenze, tranne nei casi in cui non risulti fattibile, al fine di: (Rif.: Parr. A1-A3) i) valutare le istruzioni e le procedure della direzione per la rilevazione ed il controllo dei risultati della conta fisica delle rimanenze da parte dell’impresa; (Rif.: Par. A4) ii) osservare lo svolgimento delle procedure di conta della direzione; (Rif.: Par. A5) iii) svolgere ispezioni sulle rimanenze; (Rif.: Par. A6) iv) svolgere conte di verifica sulle rimanenze, (Rif.: Parr. A7-A8) b) lo svolgimento di procedure di revisione sulle registrazioni inventariali finali dell’impresa per stabilire se riflettano accuratamente i risultati effettivi della conta delle rimanenze”*

Il successivo paragrafo 7. dispone inoltre che *“qualora la presenza alla conta fisica delle rimanenze non sia fattibile, il revisore deve svolgere procedure di revisione alternative per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati riguardo l’esistenza e le condizioni delle rimanenze”*.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, il soggetto incaricato della revisione avrebbe dovuto individuare e denunciare le predette circostanze, con obbligo di riferire ciò ai sindaci, secondo la previsione contenuta dall’art. 2409septies c.c., in modo che pure questi ultimi, esercitando le prerogative riconosciute al loro ufficio, potessero in tal caso compiere quanto possibile perché fosse garantito il pieno rispetto delle disposizioni normative.

Preliminarmente va osservato come i compiti e poteri dell’organo sindacale trovano una propria disciplina, complementare rispetto alle norme codicistiche, all’interno delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate elaborate dal CNDCEC.

Si tratta di norme di comportamento del collegio sindacale che suggeriscono modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco.

Sono norme di deontologia professionale, destinate a trovare applicazione nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale di tutte le società, salvo che siano applicabili disposizioni di legge o regolamenti che disciplinano specifici settori di attività o mercati regolamentati.

In relazione al presente caso di specie, ove si discute circa la spettanza dei compensi relativi agli anni 2016-2022, trovano applicazione *ratione temporis* le norme predette nella versione del settembre 2015 (doc. 70) unitamente alla successiva del dicembre 2020 (doc. 71).

Ciò posto, la norma n. 3.2, intitolata “*vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto*”, prevede che “*all’inizio dell’incarico e periodicamente, il collegio verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e alle disposizioni di statuto*”. La norma n. 3.6, intitolata “*vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile*” dispone altresì come “*un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: ... - la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione - la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d’esercizio*”; ciò con la precisazione che “*nella verifica del concreto funzionamento del sistema amministrativo contabile il collegio sindacale si avvale di motivate tecniche di campionamento*”.

In applicazione di tali principi, il Collegio Sindacale avrebbe dovuto procedere ad atti di ispezione e controllo ex art. 2403 bis c.c. per svolgere le verifiche e gli approfondimenti necessari e, in ogni caso, scambiare le relative informazioni con la società di revisione ex art. 2409septies c.c., in modo che la stessa società potesse procedere in osservanza del Principio ISA Italia 501 e formulare i suoi rilievi nella relazione al bilancio con riferimento alla sopravvalutazione del magazzino.

Per tale ragione non può trovare fondamento quanto rilevato dal ricorrente circa l’assenza di segnalazioni di anomalie o irregolarità da parte della società di revisione.

All’interno dei doveri sanciti dall’art. 2403 c.c. a carico dei sindaci rientra una vigilanza complessiva dell’attività sociale, ivi compresa l’adeguatezza generale dell’assetto contabile della società e la sua rispondenza ai di principi di una corretta gestione, anche in ottica di prevenzione della crisi.

A prescindere, pertanto, dalla eventuale presenza di un soggetto istituzionalmente deputato al controllo contabile sui bilanci societari, la mancata rilevazione e, conseguentemente, la mancata formulazione da parte del Collegio Sindacale di rilievi critici sulle poste di bilancio che appaiono *prima facie* ingiustificate, risulta indice di negligenza nella funzione di controllo e di vigilanza da essi esercitata.

In applicazione dei principi predetti, infatti, è il Collegio Sindacale che deve attivarsi autonomamente nell’ambito della sua attività di controllo sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile: è lo

stesso art. 2403bis, primo comma, c.c., che legittima i componenti del Collegio Sindacale a *“procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo”*.

Alla luce di tutto quanto sopra riferito, si ritiene che il ricorrente non abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo fornito, in questa sede, prova di aver esattamente adempiuto ai propri obblighi e non avendo altresì provato la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione, che necessitava, alla luce della situazione in concreto, di un comportamento più prudente da parte del Collegio sindacale.

Tanto risulta sufficiente a ritenere assorbita ogni valutazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni di quattro soggetti che hanno lavorato presso la società, allegate al progetto di stato passivo, e prodotte nuovamente con la memoria di costituzione.

Per quanto attiene al valore del fabbricato industriale, secondo la ricostruzione della curatela, quest’ultimo avrebbe dovuto essere svalutato considerato che il plusvalore del fabbricato industriale e del terreno su cui esso è stato costruito, corrispondente al disavanzo di fusione, non era supportato da alcun documento contenente valutazioni oggettive e verificabili. Per di più, lo stesso fabbricato era affetto da problematiche di carattere amministrativo e ambientale talmente gravi da abbatterne il valore. A sostegno di tali dati, la Curatela utilizza due perizie, entrambe redatte nell’ottobre 2023, su incarico della stessa, da parte dell’Arch. _____ e della Paeb S.r.l.

A disparte di ogni valutazione circa l’effettiva valenza probatoria delle perizie allegate in atti, va osservato come la presenza di criticità da cui era affetto l’immobile trova riscontro anche nella documentazione citata a prova contraria dal medesimo ricorrente.

Nello specifico, nella perizia dell’Arch. _____ datata 20 febbraio 2014 (doc. 18), allegata al ricorso per concordato preventivo del 18 aprile 2014, richiamata poi nei bilanci dal 2014 in poi, il fabbricato industriale veniva valutato in euro 3.502.069,3. Tuttavia, nella successiva Relazione tecnica di verifica, in data 6 novembre 2014, sempre a firma dell’Arch. _____ depositata nell’ambito della procedura concordataria quale allegato alla Relazione 172 L.F. del Commissario Giudiziale (doc. 15), veniva già allora messe in evidenza alcune delle criticità in questione, mantenendo inalterato il valore di stima. In particolare, nella stessa veniva dato atto della mancanza del certificato di prevenzione incendi, dell’assenza *“di tutta una serie di progetti, documentazioni, certificazioni ed autorizzazioni in relazione alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, trattamento delle acque, qualità delle emissioni nell’aria e bonifica dell’amianto”*; circostanza, questa, che aveva *“comportato il mancato adeguamento alle norme specifiche per l’attività, sia degli impianti che dei fabbricati”*. A ciò si aggiungeva che erano *“state accertate situazioni di crollo, in parte avvenute, delle strutture della copertura di alcune porzioni dei fabbricati più vetusti”*.

Inoltre, tali dati trovavano conferma anche nella Relazione del Commissario, ove veniva riferito come *“nella relazione di stima relativa al compendio immobiliare sito in Leggiuno (VA), elaborata dall’arch. Persona_5 viene sottolineato (a pagina 5) lo scarso livello manutentivo e conservativo di tutto ciò che non è connesso alla produzione”, “la situazione attuale dello stabilimento può dirsi carente sia dal punto di vista della struttura immobiliare, sia dal punto di vista igienico/sanitario”*. Dalla predetta documentazione emerge l’esistenza di elementi che avrebbero dovuto portare i Sindaci ad effettuare delle verifiche del caso, atti a constatare la presenza di irregolarità che esponevano, prima di tutto, la società al rischio di sanzioni e che, per quanto qui interessa, abbattevano il valore dell’immobile.

Sempre richiamando le Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, va osservato come la n. 3.2, sopra richiamata, nella versione del dicembre 2020 prescriveva che *“il Collegio Sindacale è tenuto a verificare l’osservanza delle previsioni statutarie e normative in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale”*.

Le criticità emerse, pertanto, necessitavano di un maggior approfondimento da parte degli organi della società, eventualmente anche per il tramite dello scambio di informazioni ex art. 2409septies c.c. con la società di revisione, con il compito poi di quest’ultima di formulare i suoi rilievi nella relazione al bilancio in punto di sopravvalutazione del fabbricato industriale e del relativo terreno.

Per contro, la ricorrente, oltre alla documentazione suddetta, non ha deposito altro diretto a provare la richiesta da parte del Collegio Sindacale di chiarimenti al Consiglio di Amministrazione ex art. 2403bis, secondo comma, c.c. nonché lo svolgimento di un’attività di puntuale di verifica nei termini suddetti.

Anche sotto questo punto di vista, non si ritiene assolto, da parte della ricorrente, l’onere della prova circa l’effettivo adempimento ai doveri e agli obblighi imposti al Collegio sindacale dalla legge, ritenendo anche in caso siffatto che il Collegio sindacale avrebbe dovuto prudenzialmente quantomeno suggerire una svalutazione dell’immobile in questione.

Per quanto attiene, infine, alla mancata iscrizione in bilancio di imposte differite attive in assenza dei presupposti, la curatela ha eccepito come *“a decorrere dall’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 e come è emerso dalla lettura dei verbali delle adunanze del Collegio Sindacale (cfr. ns. doc. 83 cit., pag. 177 e ss.), nonché dai bilanci, sussistevano rilevanti incertezze sulle prospettive di continuità della Società. Non solo: a partire dall’esercizio 2017, la RSM, nelle relazioni ex art. 14, D. Lgs. n. 39/2010, ha sempre concluso per la impossibilità di esprimere il suo giudizio sui bilanci proprio in considerazione delle incertezze sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale. Il Collegio Sindacale, poi, sempre a decorrere dal 2017, ha condiviso dette conclusioni e le ha fatte proprie. Un’altra circostanza, ancora più rilevante, è il fatto che, con riferimento ai bilanci degli*

esercizi 2019 e 2020, la RSM, sempre nelle sue relazioni, ha messo in evidenza che la Società non aveva effettuato alcuna pianificazione fiscale da cui si potesse evincere la recuperabilità delle imposte differite attive negli esercizi successivi. Ciò nonostante, i bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 contenevano anche l'iscrizione di imposte differite attive in assenza dei presupposti e sono stati approvati dall'Assemblea, pur difettando, per quanto appena scritto, dei requisiti della veridicità e della correttezza".

Viene sostenuta, al riguardo, la violazione della dell'OIC 25, ossia del principio contabile con lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, che si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Secondo il principio in questione *"le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando: ... esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno"*.

Analizzando, nei limiti di quanto rilevante in questa sede, i bilanci in atti, gli stessi contengono l'iscrizione di imposte differite attive, circostanza non smentita dal ricorrente.

Sul punto, quest'ultimo ha riferito come *"il controllo contabile della Controparte_1 non era stato affidato al Collegio Sindacale ma alla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. Dunque i sindaci, secondo la previsione normativa contenuta dall'art. 2403 c.c., dovevano limitarsi a vigilare "sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile" della CP_1 [...] mentre sulla concreta adozione dei singoli principi contabili applicati dall'organo di gestione nella predisposizione del bilancio d'esercizio avrebbero dovuto svolgere una funzione di controllo i soggetti cui era demandata l'attività di revisione. E questi ultimi non hanno proposto specifiche obiezioni a proposito dei principi contabili applicati ai bilanci d'esercizio della società"*.

Dalla analisi presente in atti emerge che dall'esercizio 2017, la società di revisione (circostanza già verificatasi con la precedente società all'uopo incaricata), nelle relazioni ex art. 14, D. Lgs. n. 39/2010, ha sempre concluso per la impossibilità di esprimere il suo giudizio sui bilanci proprio in considerazione delle incertezze sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Il Collegio Sindacale, poi, sempre a decorrere 2017, ha condiviso dette conclusioni e le ha fatte proprie.

Inoltre, in relazione agli anni 2019 e 2020, la RSM, sempre nelle proprie relazioni, aveva messo in evidenza come la Società non avesse effettuato alcuna pianificazione fiscale da cui si potesse evincere la recuperabilità delle imposte differite attive negli esercizi successivi.

Richiamato quanto anzidetto circa la suddivisione dei compiti tra sindaci e società di revisione, anche in relazione a tale circostanza emerge come, pur avendo fatto proprie le conclusioni delle società all'uopo incaricate, non vi è prova di alcune condotte attive poste in essere sindaci al fine di fronteggiare la predetta situazione, come ad esempio l'impugnazione di delibere di approvazione del bilancio ex art. 2377 c.c., in quanto il documento non era stato redatto in conformità alle norme di legge e ai principi contabili o l'eventuale denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., in quanto, per quattro esercizi consecutivi e nonostante i rilievi del soggetto incaricato della revisione, gli amministratori hanno predisposto un bilancio non conforme alle previsioni legislative, approvato poi dall'Assemblea.

Anche in tal caso, manca da parte del sindaco una puntuale allegazione diretta a provare lo svolgimento da parte della stessa e degli altri membri del collegio di attività di vigilanza puntuale e preventiva nonché l'adozione di opportune iniziative a tutela della società.

L'esistenza delle predette circostanze porta infatti a ritenere sussistente, nel caso di specie, una situazione patologica a partire dal 2017, ciò nonostante – come riferito dalla curatela – la società ha proseguito l'attività caratteristica nei termini suddetti in violazione degli artt. 2447, 2484, n. 4) e 2486, c.c..

Oltre a quanto sino ad ora analizzato, va sottolineato come la Curatela ha formulato una seconda censura in ordine al mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali a decorrere dall'ultimo trimestre del 2018.

Nello specifico, la curatela ha esposto che *“a decorrere dall'ultimo trimestre del 2018, dopo la perdita del capitale sociale, la Società si è auto-finanziata tramite la sistematica omissione del pagamento dei debiti erariali e contributivi. Conseguentemente, la CP_1 ha maturato un debito erariale e contributivo ammontante, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, a quasi cinque milioni di Euro in linea capitale (di cui Euro 2.500.000,00 al 31 dicembre 2020, poi aumentati a Euro 4.000.000,00 al 31 dicembre 2021: prospetto al doc. 87)”*.

Non va taciuto come, il mancato pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, prima e dopo la perdita del capitale sociale e in assenza delle iniziative dovute, costituisce un atto di *mala gestio* degli Amministratori ai danni della Società e dei creditori sociali, in violazione dei doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale gravanti sull'organo amministrativo ex artt. 2392, 2394 e 2486 c.c. (Tribunale di Milano, 13 marzo 2020, n. 2119).

Ciò, tuttavia, non esclude la responsabilità, in solido, dei membri del Collegio Sindacale, compresa in applicazione dell'art. 2407 c.c., per non aver rilevato l'omissione del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Agli atti risulta che, in occasione delle verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha controllato l'adempimento degli obblighi tributari e previdenziali da parte della Società sino al 25 giugno 2012 (doc. 83), mentre non risulta averlo più fatto in data successiva.

Il ricorrente, sul punto, non contesta l'omesso pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, ma esclude qualsiasi inadempimento e conseguente responsabilità del Dott. _____, riferendo come

“la verifica - “su base campionaria” - dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla normativa di riferimento, attraverso l'esame della documentazione pertinente e delle relative registrazioni non è di competenza del Collegio Sindacale ma bensì del soggetto che esercita la revisione (in tal senso si esprime inequivocabilmente il “Principio di revisione SA Italia 250B”).

E certo non a caso il D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 prevede che “la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice Civile o delle leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione” (le dichiarazioni che prevedono la sottoscrizione obbligatoria dei soggetti che si assumono la paternità della relazione di revisione sono il modello Redditi, il modello Irap, il modello CNM e il modello 770)”. Proseguendo che “durante l'esercizio 2018 e la prima metà dell'esercizio 2019 da parte della RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. non è stata compiuta alcuna segnalazione al Collegio Sindacale che anche solo suggerisse l'omissione di adempimenti di natura fiscale o contributivi, e quindi i sindaci non aveva alcuna ragione per ritenere che sotto questo profilo vi fossero delle obbligazioni ineseguite. Peraltro, per quanto riguarda gli oneri previdenziali, occorre considerare che ancora nel giugno 2020 la _____ era in possesso del DURC -

Documento Unico di Regolarità Contributiva (doc. 22). Comunque nel corso dell'esercizio 2020 il Collegio Sindacale - avendo ormai la percezione circa l'esistenza di un ritardo nei versamenti previdenziali e fiscali - si è immediatamente attivato chiedendo “la verifica degli scaduti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti ed ai tempi stimati di pagamento o di richiesta di rateazione laddove sussistessero le condizioni per il differimento dei termini di pagamento” e poi ha invitato l'Amministratore Delegato “ad un attento monitoraggio delle scadenze anche per il tramite di istituti di ravvedimento” (docc. 30 e 31). Si è trattato peraltro di una condotta perfettamente in linea con quanto stabilito dalla norma numero 3.2 dei principi che regolano il comportamento del Collegio Sindacale, la quale, in particolare, dispone che “Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, il collegio sindacale

richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico".

In primo luogo, come si è avuto più volte modo di specificare nel corso del presente provvedimento, la funzione dei sindaci è propriamente quella di doverosa indagine, ispezione e controllo sull'andamento della attività sociale, senza potersi illegittimamente appiattare sui flussi informativi ricevuti sia dai soggetti preposti alla revisione che da parte degli organi interni di *governance* della società.

Per quanto attiene, invero, all'attivazione da parte del collegio sindacale a partire dal 2020, va osservato come tali comportamenti, infatti, non possono ritenersi tempestivi, in quanto tenuti quasi due anni dopo l'inizio delle suddette omissioni e, inoltre, nulla è stato allegato a prova contraria circa una specifica attivazione da parte del Collegio Sindacale prima di tale data.

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alla circostanza, riferita dal ricorrente, per cui *"tra il mese di gennaio e quello di maggio 2022 - anche in conseguenza delle molteplici sollecitazioni compiute proprio dal Collegio Sindacale - la Leggiuno S.p.A. ha conferito mandato alla società di revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. di redigere la relazione di revisione sul bilancio interim al 30 dicembre 2021 così da ottenere un piano di dilazione dell'esposizione nei confronti dell' ha inoltre invitato i soci a compiere un intervento di supporto finanziario rivolto a risolvere tale situazione e quindi ha presentato una richiesta di rateizzazione dello scaduto che è stata accordata dall' il 15 marzo 2022 sino al 4 marzo 2028. Il Collegio sindacale, a quel punto, si è raccomandato con l'Amministratore Delegato perché fossero adempiute "con puntualità le scadenze del piano di dilazione".*

Si tratta, anche in questo caso, di attività che non possono ritenersi tempestive e tal da scriminare il comportamento tenuto dal Collegio sindacale.

Il compito da parte dei sindaci, infatti, era quello di evitare che il carico tributario e previdenziale aumentasse e che il dissesto si aggravasse con ulteriori interessi, sanzioni e aggi, attività non verificate nel caso di specie considerato l'importo dei debiti erariali maturati sino al 2021.

L , infatti, è stata ammessa al passivo della Procedura per la somma complessiva di euro 2.882.936,63, dei quali euro 281.077,93 a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese tabellari (docc. 88-89). Il è stato ammesso al passivo della Procedura per la somma complessiva di euro 625.087,80, dei quali euro 81.406,00 a titolo di sanzioni, interessi e spese (docc. 90-91). In data 14 novembre 2023, sempre l'

ha depositato una domanda di ammissione al passivo tardiva per la somma complessiva di euro 2.769.818,14, dei quali euro 726.714,17 a titolo di sanzioni e interessi (docc. 92-93). Detta somma è stata integralmente ammessa al passivo in occasione dell'udienza del 29 maggio 2024 (doc.

94). L'importo totale a oggi insinuato al passivo della Procedura a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese tabellari connessi al mancato pagamento delle imposte e degli oneri previdenziali ammonta, dunque, a Euro 1.089.198,10.

Infine va specificato come, sebbene tutte le circostanze suddette siano emerse in pendenza di una procedura concorsuale di concordato preventivo a carico di una società, ciò non comporta alcuna attenuazione dei doveri del Collegio Sindacale della società debitrice: non vi è infatti alcun rapporto di reciproca esclusione tra le attività che devono essere poste in essere dagli organi societari e le doverose attività proprie degli organi concorsuali di nomina giudiziaria.

Ne consegue, alla luce di tutto quanto sino ad ora emerso che, nel caso di specie, non vi è prova che il collegio dei sindaci e nello specifico l'odierno ricorrente si sia attivamente avveduto delle irregolarità nella gestione delle società, così come emerse ed eccepite dalla curatela, integrandosi pertanto una colpevole omissione dei propri doveri di vigilanza e controllo.

Non risulta provata, invero, la sussistenza di un'attività di vigilanza puntuale e prudentiale, che avrebbe in astratto potuto portare alla sollecitazione per l'adozione delle opportune iniziative a tutela della società.

Le censure sin qui esaminate risultano idonee a paralizzare la richiesta della ricorrente in punto di pagamento del compenso complessivamente insinuato ai sensi dell'art. 1460 c.c., rimanendo assorbita ogni altra questione, soprattutto in tema di quantificazione del danno subito, non valutabile, per tutte le ragioni anzidette, in questa sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, con applicazione dei parametri medi ed esclusione della fase istruttoria di fatto non svolta.

PQM

Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo promossa da
nei confronti di

disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

- **rigetta** il ricorso proposto da _____ ;
- **condanna** _____ a rifondere a favore della _____
le spese di lite che liquida in euro
3.397,00 oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile e Fallimentare, in data 15.4.2025

Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa